



# Città di Cavarzere

## Provincia di Venezia

- Settore Assetto del Territorio -

Tel. 0426.317147- Fax 0426.317192

e-mail: fontana.lorenzo@comune.cavarzere.ve.it

Ordinanza n. 84 del 01 settembre 2011

### IL SINDACO

- **Valutata** la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, la viabilità vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- **Riconosciuta** la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal Codice della Strada;
- Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra, ed in particolare, gli artt. 29-31-32-33 del Codice della Strada (D. Lgs. n.° 285 del 30.04.1992 a s.m.i.);
- Ritenuto necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, etc.) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, la viabilità vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni vicinali nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamenti;
- Rilevato che, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, occorre mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;
- Considerato che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico – sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;

- Considerato che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente dentro l'alveo;
- Considerato che al fine di provvedere allo spurgo e pulizia dei corsi d'acqua quali canali e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque è necessario che i proprietari dei terreni provvedano alla pulizia periodica di canali, rogge, fossi etc a tutela della pubblica e privata incolumità dei cittadini;
- Ritenuto che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;
- Dato atto che detto provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990;
- Visto l'art. 140 del R.D. 8.05.1904 n.° 368;
- Visti gli artt. 913-915-916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;
- Visti gli artt. 29-31-32 e 33 del D. Lgs. 285/ 1992;
- Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267 e successive modifiche e integrazioni;

### **ORDINA**

**Alla generalità dei proprietari delle aree e dei terreni incolti prossimi alle abitazioni, alle strade, ai sentieri e le vie di comunicazione, di procedere ad effettuare ciclicamente gli interventi di pulizia di seguito elencati, in modo di garantire la perfetta pulizia e manutenzione di luoghi e corsi d'acqua:**

- 1. taglio dell'erba e vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;**
- 2. regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private site nella vicinanza di abitazioni, ed in particolare nelle aree private o prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;**
- 3. taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;**

- 4. regolazione, sagomatura delle scarpate e dei cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico o di pubblico passaggio;**
- 5. escavazione, profilatura, ricalibratura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;**

per quanto sopra richiamato, si avverte che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune procedere d'ufficio senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti per attuare i lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche all'assistenza della Forza pubblica.

#### **RICORDA**

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata;

#### **RICORDA ALTRESI'**

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore etc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei proprietari sarà passibile della stessa sanzione;

#### **AVVERTE**

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i.);

A norma dell'art. 8 della L.241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Lorenzo Fontana - Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Cavarzere;

#### **DISPONE**

Che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative previste dal D. Lgs., art. 7 bis e s.m.i., dal Codice della Strada, dal

Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani o da altre disposizioni di legge;

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Comandante della Polizia Municipale per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, ai carabinieri, all'ULSS 14 e alla Prefettura;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune.

La Polizia Municipale è incaricata dell'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Henri Tommasi